

**circ. n. 04/64550 del 24/01/1992**

**Oggetto: Installazione distributori automatici di sigarette - Criteri applicativi - .**

Come è noto la vigente normativa conferisce all'Amministrazione dei monopoli di stato un'ampia potestà discrezionale in tema di rilascio delle concessioni per la vendita dei generi di monopolio ed, in particolare, per i prodotti da fumo.

L'Amministrazione stessa ha provveduto tuttavia ad autodisciplinare rigidamente tale ampio potere discrezionale per ragioni fiscali, commerciali ed oggi anche per motivazioni di ordine socio/sanitario.

Non può infatti non rilevarsi come il fenomeno della sempre più incisiva sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei rischi collegati all'abitudine al fumo, cui sono collegate iniziative di natura sanitaria sia in ambito nazionale che in sede CEE, (vedasi la proposta di azione n. 8 del programma comunitario ~ "L'Europa contro il cancro" relativa al divieto di vendita dei prodotti da fumo ai minori nonché la emananda normativa nazionale sul divieto di fumare in numerosi ambienti, sui voli nazionali ecc.) debba necessariamente indurre l'Amministrazione a riconsiderare con attenzione alcune strategie di intervento introducendo criteri di cautela anche nel rilascio delle concessioni in taluni contesti, e soprattutto dove, per ragioni obiettive, non resti, possibile esercitare un'adeguato controllo sui destinatari dei prodotti.

Alla luce delle suesposte considerazioni si forniscono alcune linee di indirizzo in ordine a richieste di chiarimenti pervenute in merito all'impianto di distributori automatici di sigarette, la cui disciplina è contenuta nell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 55G, così come modificato dall'art. 9 della legge 23 luglio 1980, n. 384.

Prima di procedere all'esame delle domande che perverranno i Sigg. Ispettori dovranno accuratamente relazionare alla scrivente sulla situazione degli impianti già operanti nell'ambito del Compartimento.

In ogni caso l'autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente alle sole macchine eroganti pacchetti di sigarette a prezzi di tariffa senza sovrapprezzo, a qualunque titolo lo stesso sia richiesto. Tale sovrapprezzo costituirebbe, infatti, un illecito fiscale, venendo in pratica il prodotto venduto a un prezzo superiore a quello sul quale sono state calcolate le imposte.

Le domande di installazione, sempre nell'ambito della tabaccheria, potranno essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, e, una volta accertata l'esistenza dei requisiti preliminari, saranno sottoposte, dall'Ispettorato competente, alla consueta istruttoria che prevede l'acquisizione dei pareri della Guardia di Finanza e dell'Associazione dei Tabaccai.

Al termine di quest'ultima, conclusasi in senso favorevole i Sigg. Ispettori, prima di concedere la relativa autorizzazione, invieranno le richieste complete di tutti gli atti alla scrivente per il preventivo nulla osta.